

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. IOFRIDA Giulia - Presidente -

Dott. LAMORGESE Antonio Pietro - Consigliere -

Dott. NAZZICONE Loredana - rel. Consigliere -

Dott. DE MARZO Giuseppe - Consigliere -

Dott. VELLA Paola - Consigliere -

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 25456/2013 proposto da:

F.B., + ALTRI OMESSI, tutti elettivamente domiciliati in Roma, Via Piave n. 52, presso lo studio dell'avvocato Carcione Renato, rappresentati e difesi dagli avvocati Mazzarella Giuseppe, Mazzarella Ferdinando, Tortorici Filippo, giusta procure speciali per Notaio dott. T.A. di (OMISSIS) - Rep.n. (OMISSIS) del (OMISSIS) per i primi otto e Rep.n. (OMISSIS) del (OMISSIS) per gli ultimi due;

- ricorrenti -

contro

Fallimento della (OMISSIS) a r.l., in persona del Curatore avv. L.P., elettivamente domiciliato in Roma, Via Lucullo n. 3, presso lo studio dell'avvocato Adragna Nicola, rappresentato e difeso dall'avvocato Colbertaldo Anna Fiorella, giusta procura in calce al controricorso;

- controricorrente -

e sul ricorso:

S.I., P.D., elettivamente domiciliati in Roma, Via degli Scialoja n. 3, presso lo studio dell'avvocato Vaccaro Francesco (Studio Legalit), rappresentati e difesi dall'avvocato Buttitta Armando, giusta procura a margine di ricorso;

- ricorrenti successivi -

contro

Fallimento della (OMISSIS) a r.l., in persona del Curatore avv. L.P., elettivamente domiciliato in Roma, Via Lucullo n. 3, presso lo studio dell'avvocato Adragna Nicola, rappresentato e difeso dall'avvocato Colbertaldo Anna Fiorella, giusta procura in calce al controricorso;

- controricorrente successivo -

contro

N.S., M.A., Sa.Gi.;

- intimati -

avverso la sentenza n. 1154/2013 della CORTE D'APPELLO di PALERMO, depositata il 13/07/2013;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 02/07/2018 dal cons. Dott. NAZZICONE LOREDANA;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. DE AUGUSTINIS Umberto, che ha concluso per l'inammissibilità del secondo ricorso, rigetto del primo ricorso;

udito, per i ricorrenti principali, l'Avvocato F. Tortorici che ha chiesto l'accoglimento;

udito, per il controricorrente Fallimento, l'Avvocato N. Adragna, con delega, che ha chiesto il rigetto.

Svolgimento del processo

Con atto di citazione notificato il 6-8 marzo 1998, il Fallimento della (OMISSIS) a r.l. esercitò l'azione di responsabilità, ai sensi dell'art. 146 L. Fall., contro gli ex amministratori e sindaci della società, in relazione ai fatti di mala gestio ed omesso controllo sulla condotta gestoria.

La sentenza del Tribunale di Trapani del 28 agosto 2012, respinta la domanda avanzata contro l'ex amministratore M.A., condannò in solido i restanti convenuti al risarcimento del danno, nella misura di Euro 2.076.088,40, pari alla differenza tra attivo e passivo fallimentare.

La Corte d'appello di Palermo con la sentenza del 13 luglio 2013 ha, in riforma della decisione di primo grado, respinto l'azione di responsabilità proposta contro gli ex sindaci Sa.Gi. e N.S., mentre ha ridotto il quantum della condanna al risarcimento del danno a carico degli altri convenuti alla misura di Euro 1.448.719,77, oltre interessi legali dalla sentenza.

Ha ritenuto, in via preliminare, infondata l'eccezione di prescrizione sollevata, trattandosi dell'azione prevista dall'art. 2394 cod. civ., esercitata dal fallimento, onde il termine decorre dall'insufficienza patrimoniale oggettivamente conoscibile dai creditori, nella specie ravvisato nella pubblicazione del bilancio dell'esercizio chiuso al 31 agosto 1993, approvato dall'assemblea dei soci il 16 gennaio 1994, dal quale era per la prima volta emersa un'ingente perdita.

La prescrizione, viceversa, non può farsi decorrere dai bilanci precedenti, perchè essi erano in pareggio o, addirittura, attivi, sebbene in forza dei poi riscontrati artifici contabili posti in essere dagli amministratori.

Quindi, dopo avere elencato i fatti di mala gestio accertati in capo agli amministratori operativi e gli episodi di inadempimento ai loro doveri - in particolare relativi alla errata valutazione degli ammortamenti e delle immobilizzazioni, operati in violazione dei principi contabili - ha affermato che essi sono stati la conseguenza di scelte errate dell'organo amministrativo e sono stati resi possibili dalla mancanza di un adeguato controllo da parte dei sindaci.

In tal modo, è stato prodotto un progressivo impoverimento del patrimonio netto, in misura equivalente alle risorse finanziarie ingenti distribuite ai soci, quali fittizi utili di esercizio, per gli anni 1990 e 1991.

Con riguardo all'eccezione di mancata instaurazione del contraddittorio nei confronti dell'ex amministratore Me., ha condiviso le valutazioni del tribunale, secondo cui la notificazione dell'atto di citazione introduttivo ha conseguito il suo scopo, ai sensi dell'art. 156 cod. proc. civ., comma 3, e comunque in ragione della efficacia sanante della costituzione del medesimo: invero, egli si è costituito nel procedimento cautelare in corso di causa, conferendo procura al difensore per ogni fase e grado del giudizio, ed ha depositato la comparsa conclusionale, in tal modo confermando la piena partecipazione al giudizio.

Avverso questa sentenza propongono ricorso gli ex amministratori, in una con il sindaco L., sulla base di otto motivi, ed autonomo ricorso gli ex sindaci S. e P., affidato a sei motivi.

Resiste con distinti controricorsi il Fallimento della (OMISSIS) a r.l.

Le parti hanno depositato le memorie di cui all'art. 378 cod. proc. civ..

Motivi della decisione

1. - I ricorsi.

1.1. - I ricorrenti F. ed altri articolano avverso la sentenza impugnata motivi di ricorso, che possono essere come di seguito riassunti:

1) violazione e falsa applicazione degli artt. 2392, 2394-bis e 2935 cod. civ., art. 112 cod. proc. civ. e art. 146 L. Fall., oltre all'omesso esame di fatti decisivi, perchè la corte territoriale ha ritenuto esercitata l'azione dei creditori, onde il curatore resta ad essa vincolato: ed i creditori avrebbero potuto rilevare l'insufficienza patrimoniale già dal bilancio del 1988, quando il "patrimonio netto ricostruito" era già pari ad un valore negativo;

2) violazione e falsa applicazione degli artt. 2392, 2394-bis, 2435 e 2935 cod. civ., art. 112 cod. proc. civ. e art. 146 L. Fall., oltre all'omesso esame di fatto decisivo, perchè la corte territoriale, pur dando atto che nelle osservazioni dei sindaci ai bilanci 1990, 1991 e 1992 si rilevava lo squilibrio patrimoniale, la sottocapitalizzazione, l'indebitamento e l'inadeguatezza dei fondi di ammortamento, non ha su ciò fondato la conoscibilità dell'insufficienza patrimoniale in capo ai creditori, ai fini del decorso della prescrizione; inoltre, vi è omesso esame di fatto decisivo

costituito dalla sentenza penale del Tribunale di Palermo n. 242/04, affermando come dalla relazione del collegio sindacale al bilancio 1990 già si evince l'esistenza di alcuni elementi di squilibrio dello stato patrimoniale;

- 3) violazione e falsa applicazione degli artt. 2392, 2394-bis, 2435, 2935 e 2941 cod. civ., art. 112 cod. proc. civ. e art. 146 L. Fall., oltre ad omesso esame di fatti decisivi, perchè dai detti bilanci già risultava la condotta anomala degli amministratori, e l'eventuale difficoltà di lettura dei bilanci e dei loro allegati integra un mero impedimento in fatto, irrilevante ai fini di impedire il decorso della prescrizione, dovendo essa qualificarsi pur sempre come causa di sospensione della prescrizione ex art. 2941 cod. civ., per la quale l'ignoranza del fatto generatore del diritto e gli impedimenti soggettivi restano del tutto irrilevanti;
- 4) violazione degli artt. 2935, 2949 e 2962 cod. civ., art. 112 cod. proc. civ., in quanto l'impossibilità di leggere proficuamente i bilanci anteriori al 1993, a causa degli stessi asseriti artifici in essi contenuti, costituisce oggetto di eccezione in senso stretto, che la controparte avrebbe dovuto sollevare: in mancanza, vale la presunzione di conoscenza dei bilanci e dei loro allegati erga omnes;
- 5) violazione e falsa applicazione dell'art. 24 Cost., artt. 1227 e 2394 cod. civ., artt. 112 e 132 cod. proc. civ., art. 146 L. Fall., oltre ad omesso esame di fatti decisivi, perchè la corte territoriale ha omesso di pronunciare su eccezioni e difese dei convenuti circa la consapevolezza del dissesto da parte della maggior parte dei creditori e circa l'eccezione sollevata dai convenuti di concorso del fatto colposo dei predetti creditori, ex art. 1227 cod. civ., commi 1 e 2: invero, la corte del merito si è limitata a respingere l'eccezione, senza motivare;
- 6) violazione e falsa applicazione degli artt. 2043, 2049, 2058 e 2909 cod. civ., art. 112 cod. proc. civ. e del principio nominalistico per i debiti di valuta, dato che il danno è stato liquidato in misura pari agli utili apparenti e distribuiti, mentre i singoli crediti sono futuri ed incerti in sede fallimentare, non essendone certa l'ammissione al passivo e potendo essere stati altrimenti soddisfatti alcuni dei creditori; inoltre, dal momento che il rimborso delle somme distribuite come utili rappresenta un risarcimento in forma specifica ex art. 2058 cod. civ., al riguardo era necessaria apposita richiesta del danneggiato, ma il curatore non risulta l'abbia formulata, limitandosi a richiedere l'equivalente monetario; infine, trattandosi di somma sin dall'inizio espressa in denaro, essa costituiva debito di valuta ed, infatti, il tribunale non aveva condannato alla corresponsione di rivalutazione ed interessi sulla stessa, con statuizione non impugnata dal fallimento, e, quindi, passata in giudicato;
- 7) omesso esame su punto decisivo, consistente nell'esistenza di garanzie personali prestate dagli amministratori, che avevano personalmente garantito alcune anticipazioni bancarie ed almeno in parte provveduto a ripianarle, onde essi sarebbero tenuti a pagare due volte lo stesso importo;
- 8) violazione e falsa applicazione degli artt. 156, 164, 166, 354 e 669-terdecies cod. proc. civ., quanto alla posizione dell'ex amministratore Me. il quale non ha ricevuto la notificazione dell'atto di citazione e si è limitato a costituirsi in sede di reclamo cautelare: trattandosi di procedimento meramente incidentale, tale costituzione non ha sanato il difetto di contraddittorio.

1.2. - Il ricorso incidentale (cfr., fra le altre, per tale qualificazione, Cass. 21 luglio 2016, n. 15025; Cass. 4 dicembre 2014, n. 25662; 17 febbraio 2004, n. 3004) degli ex sindaci S. e P. propone i seguenti motivi:

- 1) violazione e falsa applicazione degli artt. 1176, 2043, 2394 e 2407 cod. civ., perchè i sindaci possono essere ritenuti responsabili solo ove abbiano violato i loro doveri di vigilanza e l'attore in azione di responsabilità è tenuto ad evidenziare quali attività essi avrebbero potuto porre in essere per impedire il fatto gestorio pregiudizievole: ma i sindaci non hanno nessun potere sanzionatorio e repressivo, avendo unicamente quello di porre in evidenza nella loro relazione gli atti degli amministratori, onde, se ciò fanno, non possono poi essere ritenuti responsabili dei danni, se in ipotesi l'assemblea sottovaluta le loro osservazioni;
- 2) violazione e falsa applicazione degli artt. 1176 e 2407 cod. civ., perchè i sindaci non possono estendere il loro controllo alla convenienza delle scelte gestionali di merito; negli anni 1993-1995, quando quasi per intero fu cagionato il danno, i sindaci non erano più in carica, mentre per gli anni 1990-1992 gli ammortamenti furono conformi a legge;
- 3) violazione e falsa applicazione dell'art. 2409 cod. civ. e art. 40 c.p., comma 2, perchè la sentenza impugnata non ha indicato quali atti i sindaci avrebbero potuto utilmente porre in essere per impedire il danno, tenuto conto che essi non avevano, all'epoca, il potere di denuncia al tribunale, come invece affermato dalla corte del merito;
- 4) motivazione contraddittoria ed insufficiente, violazione e falsa applicazione dell'art. 116 cod. proc. civ., perchè è stato invece provato come i due sindaci avevano diligentemente evidenziato lo stato di equilibrio patrimoniale della società;
- 5) violazione e falsa applicazione dell'art. 2426 cod. civ., della IV dir. 1978/78/CEE e del principio della prossimità della prova, oltre ad omesso esame di fatto decisivo, in quanto detta norma impone di ammortizzare le immobilizzazioni materiali in ogni esercizio, in relazione alla loro residua possibilità di utilizzo, onde non se ne può predicare una durata prefissata ed ha errato il c.t.u. nell'applicare i criteri fiscali, che richiedono un ammortamento nel periodo massimo di cinque anni per il beni materiali, mobili ed immobili: nella specie, la società ha correttamente operato ammortamenti nella misura minima consentita dal codice civile, proprio perchè gli impianti venivano utilizzati per non più del 50% della loro capacità. La corte del merito ha, tuttavia, ritenuto non provato tale fatto, sebbene esso non sia stato mai contestato dal fallimento ed essi avessero spiegato le ragioni di tale limitato utilizzo, mentre l'onere di provare l'utilizzo pieno degli impianti era a carico della stessa curatela, che però non l'aveva fornita; ed essa si è limitata a recepire acriticamente le risultanze della c.t.u. Infine, sono i criteri civilistici quelli corretti, ossia quelli in concreto applicati; quanto al mutamento dei criteri, esso è derivato dall'entrata in vigore della IV direttiva, recepita nel 1991 ed a partire dall'esercizio 1993;
- 6) violazione e falsa applicazione dell'art. 41 c.p., omesso esame di fatti decisivi e di motivo d'appello, in quanto i ricorrenti hanno provato come il danno sia imputabile esclusivamente alle scelte gestorie successive alla loro cessazione dalla carica, dunque da sole idonee a cagionare l'evento, come ha confermato la sentenza della Cassazione, sezione penale, con riguardo alla condotta degli amministratori.

2. - Motivi concernenti la prescrizione dell'azione.

I primi quattro motivi del ricorso principale, in quanto vertenti tutti sulla prescrizione dell'azione, possono essere congiuntamente trattati per l'esame dei diversi profili.

2.1. - La sentenza impugnata ha ritenuto, in via preliminare, infondata l'eccezione di prescrizione sollevata.

Al riguardo, la corte territoriale ha premesso che il termine quinquennale di prescrizione dell'azione prevista dall'art. 2394 cod. civ., esercitata dal fallimento, decorre dall'insufficienza patrimoniale oggettivamente conoscibile dai creditori, che tale situazione non coincide con la perdita integrale del capitale sociale, nè con l'insolvenza, e che è onere dei convenuti provarne l'esistenza e la conoscibilità in epoca anteriore alla dichiarazione di fallimento.

Ha ritenuto, nella specie, che la prescrizione ex art. 2394 cod. civ. correttamente è fatta decorrere dal giudice di primo grado dal dato oggettivo costituito dalla pubblicazione del bilancio dell'esercizio chiuso al 31 agosto 1993, approvato dall'assemblea dei soci il 16 gennaio 1994 e depositato nel registro delle imprese, dal quale era per la prima volta emersa un'ingente perdita.

La prescrizione, viceversa, non può farsi decorrere dai bilanci precedenti, perchè essi erano in pareggio o, addirittura, attivi, sebbene in forza dei poi riscontrati artifici contabili posti in essere dagli amministratori.

Ha disatteso quindi l'assunto, secondo cui gli istituti di credito finanziatori non potevano non sapere della effettiva perdita del patrimonio sociale sin dal 1989: in quanto, secondo la corte del merito, esso è rimasto apodittico e del tutto indimostrato, a fronte dei dati di bilancio, mentre la conoscibilità va riferita all'intero ceto creditorio, nella specie comprendente anche creditori privati, Inps e l'erario.

2.2. - Secondo l'art. 2394 cod. civ., comma 2, l'azione può essere proposta dai creditori quando il patrimonio sociale risulta "insufficiente al soddisfacimento dei loro crediti": la nozione si ricollega alla garanzia patrimoniale generica di cui all'art. 2740 cod. civ., costituita dal patrimonio della società, l'insufficienza patrimoniale rappresentando dunque un fatto contabile, che si verifica quando il patrimonio della società presenti una "eccedenza delle passività sulle attività... situazione in cui l'attivo sociale, raffrontato ai debiti della società, è insufficiente al loro soddisfacimento" (per tutte, Cass. 22 aprile 2009, n. 9619; 28 maggio 1998, n. 5287; più di recente, Cass. 29 dicembre 2017, n. 31204).

Atteso il generale disposto dell'art. 2935 cod. civ., costituisce parimenti principio consolidato che la prescrizione dell'azione ex art. 2394 cod. civ., pur quando esercitata dalla procedura, decorre dal momento in cui l'attivo si sia palesato in modo oggettivamente percepibile da parte dei creditori come inidoneo a soddisfarli. Si tratta dunque di una valutazione astratta di conoscibilità: non fatto soggettivo di conoscenza del danno, ma rilievo del dato oggettivo di conoscibilità da parte dei terzi creditori, posti così nella condizione di poter esercitare il proprio diritto.

Tale momento coincide, in via di presunzione semplice fondata sull'id quod plerumque accidit, con la dichiarazione di fallimento, con la conseguente spossessamento del debitore e presa in consegna delle attività da parte dell'organo della procedura; ma questa presunzione non esclude tuttavia che, in concreto, il deficit si sia manifestato in un momento anteriore.

Al riguardo, il relativo onere probatorio grava quindi su chi allega la circostanza e fonda su di essa un più favorevole inizio del decorso della prescrizione (Cass. 29 dicembre 2017, n. 31204, ed altre ivi citate).

2.3. - I ricorrenti insistono sull'assunto secondo cui l'insufficienza patrimoniale della società era rilevabile sin dal bilancio 1990, in quanto i sindaci avevano in particolare, nelle loro relazioni, evidenziato lo squilibrio patrimoniale, la sottocapitalizzazione, l'indebitamento e la stessa inadeguatezza dei fondi di ammortamento.

Tale deduzione non è idonea a scalfire l'impianto motivazionale della sentenza impugnata, la quale si pone nel solco dei principi di diritto enunciati in materia da questa Corte.

Invero, occorre evidenziare che il bilancio costituisce, per sua specifica funzione, il documento informativo principale sulla situazione della società, non solo nei riguardi dei soci, ma anche dei creditori e terzi in genere; un bilancio in attivo o in pareggio, quindi, fornisce ai terzi un'informazione rassicurante ed affidabile, e ciò, tanto più, quando esso attesti la realizzazione di utili di esercizio, e di questi venga, oltretutto, deliberata dall'assemblea ex art. 2433 cod. civ. la distribuzione ai soci, senza obiezioni degli organi sociali di gestione e di controllo, in sede assembleare; mentre di per sé non è decisivo che la relazione ai sindaci indicasse la non corretta valutazione di alcune voci, quando poi essi abbiano lasciato perseguire la predetta distribuzione degli utili solo apparenti.

Assumono infondatamente i primi ricorrenti che l'eventuale "difficoltà di lettura" del bilancio costituisce un "ostacolo di mero fatto", come tale irrilevante ai fini di integrare una causa di sospensione della prescrizione ex art. 2941 cod. civ.. A parte l'improprio richiamo a questa disposizione, in luogo che a quella di cui all'art. 2935 cod. civ. in tema di decorrenza del termine prescrizione - per il quale non valgono impedimenti di mero fatto e non giuridici all'esercizio del diritto - la censura non coglie nel segno, semplicemente perchè si discorre qui della oggettiva possibilità di riconoscere la falsità del bilancio e, con essa, l'insufficienza del patrimonio della società a soddisfare i debiti: dove ciò che rileva è, per l'appunto, il fatto della inintelligibilità di quei dati contabili ai fini di palesare la reale situazione economica e finanziaria della società.

E, una volta divenuto oggetto del giudizio l'accertamento sul momento di percepibilità all'esterno della situazione di insufficienza patrimoniale dell'ente, in forza dell'eccezione dei responsabili, fondata sull'esistenza di bilanci da cui essa avrebbe dovuto ricavarsi, quell'oggetto si estende giocoforza alla evidenza, oppure no, a tal fine dei dati di bilancio: onde non costituisce affatto materia di autonoma eccezione del danneggiato l'esistenza di falsità di bilancio impedienti detta percepibilità.

L'analisi del bilancio societario, pure in una scrupolosa lettura e persino quando presenti perdite, non necessariamente conduce alla conoscibilità dell'insufficienza patrimoniale da parte dei creditori: ciò, per la stessa disciplina di redazione del documento contabile, secondo cui, ai sensi dell'art. 2426 cod. civ., i valori espressi nelle voci di bilancio ben possono non coincidere con quelli di mercato, essendo a volte superiori (come per le rimanenze) o consistentemente inferiori a quelli (come per gli immobili, per i criteri anteriori).

Ne deriva che ancor meno tale conoscibilità è integrata dal bilancio che presenti utili, il quale, secondo l'id quod plerumque accidit, piuttosto è idoneo a fondare l'affidamento dei creditori sulla solidità patrimoniale della società e sulla garanzia patrimoniale generica assoluta dal suo patrimonio.

Infine, non v'è dubbio che la verifica della ricorrenza di elementi oggettivi, conoscibili dai creditori, dai quali risulti l'insufficienza del patrimonio sociale, sia questione di fatto tipicamente

rimessa all'accertamento del giudice del merito (Cass. 5 aprile 2013, n. 8426; nonché Cass. 29 dicembre 2017, n. 31204, cit.).

Nella specie, i ricorrenti medesimi non negano l'esistenza di voci di bilancio esposte in violazione dell'art. 2426 cod. civ., ma affermano come il "patrimonio netto ricostruito" palesò un valore negativo: con ciò stesso confermando come, appunto, fu necessaria una rivalutazione delle poste, divergente da quanto indicato in bilancio, per pervenire ai risultati rettificati di esercizio; rettifica di per sé non esigibile dal terzo.

Quanto al dedotto omissis esame di fatto decisivo, consistente nella sentenza penale del Tribunale di Palermo n. 242/04, il motivo difetta di specificità, neppure riportando con chiarezza il contenuto di detta decisione, nè illustrando in qualche modo le ragioni della asserita decisività del mero fatto, già sopra esaminato, secondo cui dalla relazione del collegio sindacale al bilancio 1990 sarebbero risultati elementi di squilibrio dello stato patrimoniale.

In conclusione, al riguardo deve essere enunciato il seguente principio di diritto:

"In tema di prescrizione dell'azione di responsabilità promossa dai creditori sociali, ai sensi dell'art. 2394 cod. civ., il bilancio costituisce, per la sua specifica funzione, il documento informativo principale sulla situazione della società non solo nei riguardi dei soci, ma anche dei creditori e dei terzi in genere, onde un bilancio in attivo o in pareggio è idoneo ad offrire un'informazione rassicurante ed affidabile. Allorchè, poi, nonostante la relazione dei sindaci al bilancio, in cui si evidenzia l'inadeguatezza della valutazione di alcune voci, l'assemblea delibera comunque la distribuzione degli utili ai soci ai sensi dell'art. 2433 cod. civ. senza obiezioni, in quella sede, da parte degli organi sociali di gestione e di controllo, l'idoneità, o no, di detta relazione sindacale ad integrare di per sé l'elemento della oggettiva percepibilità per i creditori circa la falsità dei risultati attestati dal bilancio sociale rimane oggetto di un apprezzamento di fatto, riservato al giudice del merito".

2.4. - Come detto, la sentenza impugnata ancora il dies a quo della prescrizione alla data di emersione della perdita nel bilancio del 1993.

Nel concludere che non è stata dimostrata la conoscibilità dell'insufficienza patrimoniale in epoca antecedente al deposito del bilancio del 1993, la corte del merito ha in tal modo complessivamente motivato il proprio apprezzamento delle circostanze di fatto circa la mancata dimostrazione dell'assunto, pervenendo a ritenere indimostrata l'esistenza e l'oggettiva conoscibilità anteriore di una situazione di effettiva perdita della garanzia patrimoniale generica per i creditori.

La corte territoriale ha tratto il proprio convincimento da un'unitaria valutazione di tutte le circostanze acquisite, in via documentale, agli atti del giudizio, la quale non richiede la discussione di ogni singolo elemento o la confutazione di tutte le contrarie argomentazioni difensive (e multis, Cass. 18 marzo 2015, n. 5423; 10 dicembre 2014, n. 25977; 4 marzo 2011 n. 5229).

Se, dunque, da un lato, la corte ha fatto corretta applicazione del principio, costantemente affermato da questa Corte, secondo cui la prescrizione decorre dal momento in cui l'insufficienza patrimoniale si è oggettivamente manifestata come rilevante per l'azione esperibile dai creditori, dall'altro lato ha esercitato in concreto il suo potere discrezionale, insindacabile in questa sede, laddove ha reputato non raggiunta la prova gravante sugli amministratori e sindaci di allegare e dimostrare un momento anteriore di decorrenza della prescrizione.